

SCHEMA DI  
CONTRATTO DI SERVIZIO  
“NET COST”  
TRA  
REGIONE LAZIO  
E  
COTRAL SPA

**PER L’AFFIDAMENTO “*IN HOUSE PROVIDING*” DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO SU GOMMA A RILEVANZA ECONOMICA  
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

**ANNI 2023-2032**

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di dicembre con la presente scrittura privata

tra

**REGIONE LAZIO**, con sede a Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 142 CAP 00147 Codice Fiscale n. 80143490581 e Partita IVA n. 02128631005, nella persona di Stefano Fermante nato a Albano Laziale (RM) il 26/02/1965 il, (Pec: [protocollo@REGIONE.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@REGIONE.lazio.legalmail.it)) nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Infrastruttura e Mobilità [di seguito, per brevità, anche solo "REGIONE" o "Ente Affidante (EA)"] giusta Deliberazione G.R. n. 272 del 05/06/2018

e

**COTRAL S.p.A.** – società in house a socio unico della REGIONE LAZIO – con sede legale e amministrativa in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 CAP 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, Capitale Sociale euro 50.000.000,00 interamente versato (Pec: [cotral.spa@pec.cotralspa.it](mailto:cotral.spa@pec.cotralspa.it)) - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 942379 ed al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto su Strada (REN) n. P54177 - nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Amalia Colaceci nata a Colferro (RM) il 24/10/1963 [di seguito, per brevità, anche solo "COTRAL" o "Impresa Affidataria (IA)] giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 22/07/2021:

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

### PREMESSO

1. La REGIONE Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti ai servizi di trasporto pubblico extraurbano. Infatti, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, l'art. 6 della L.R. n. 30/1998 attribuisce alla REGIONE la funzione di individuare le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali e la competenza in materia di affidamento dei servizi extraurbani. Al contempo, l'art. 38 comma 4 della L.R. 31/2008 ha previsto l'istituzione a livello regionale di un autonomo bacino unitario dei servizi di trasporto automobilistico extraurbano;
2. COTRAL è società *in house providing* a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo della REGIONE Lazio, come previsto agli artt. 23 e 24 dello Statuto societario, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia ed opera esclusivamente nel territorio regionale;
3. Il contesto normativo di riferimento relativo al trasporto pubblico locale di persone è stato definito, in particolare, dai seguenti provvedimenti:
  - a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m. e i. recante <<Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59>>;
  - b) Legge Regionale n. 25 del 1998 che, in attuazione del D.lgs. 244/97, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nella REGIONE;
  - c) Regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370 <<relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia>>
  - d) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 461, con la quale si fissano le disposizioni che l'Autorità competente è tenuta ad applicare in sede di stipula dei contratti di servizio per tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti;
  - e) Legge Regionale 31/2008 con la quale (art. 38 c.5) si prevede che <<La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.>>;
  - f) Legge 23 luglio 2009, n. 99 che all'art. 61 prevede che le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale "possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007";
  - g) Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102 che all'art. 4bis prevede "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10

*per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.”;*

- h) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 art. 34 c. 20: *<<Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.>>*;
  - i) Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'art. 1, c. 301, istitutiva del “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”;
  - j) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, recante “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”;
  - k) Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito nella Legge del 14 febbraio 2014 n. 9 art. 13: *<<Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.>>*
  - l) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m. e i. recante il “Codice dei contratti pubblici”;
  - m) Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
  - n) D. M. n. 157 del 28 marzo 2018 recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione;
  - o) Deliberazione dell’Autorità Regolazione Trasporti 30 marzo 2017, n. 48 recante “Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”.
  - p) Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 modificato dall'art. 21 bis della Legge n. 136 del 17/12/2018 di conversione del Decreto-Legge n. 119 del 23/10/2018, art. 27 recante “Misure sul trasporto pubblico locale” ed art. 48 recante “Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale”;
  - q) Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 28 novembre 2019, n. 154 recante “Atto di regolazione recante la “Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;
  - r) Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 29 luglio 2021, n. 113 recante “Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020.”;
  - s) Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 12 marzo 2022, n. 35, recante “Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019”;
4. Con Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 507 la REGIONE Lazio ha disposto l'affidamento in concessione *in house providing* a COTRAL SpA dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano di propria competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CE n. 1370/2007, a far data dal 28/10/2011 e approvato il relativo schema di contratto di servizio, sottoscritto in pari data;
5. Con Deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 74, la REGIONE, in vista della scadenza del richiamato contratto di servizio, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio per il nuovo affidamento e

disposto la pubblicazione dell'avviso di preinformazione di cui all'art. 7, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007. L'avviso è stato pubblicato in data 21/04/2021;

6. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2021, n. 722, il suddetto contratto di servizio è stato prorogato fino al 30 aprile 2022, nelle more della definizione del procedimento avviato;
7. Con ulteriore Deliberazione di Giunta regionale 28 aprile 2022, n. 232, il contratto di servizio è stato prorogato fino al 31/12/2022 - o comunque fino alla data di conclusione della procedura in corso per l'affidamento *in house providing* del servizio;
8. Al contempo, in attuazione delle predette competenze funzionali in materia di trasporti, con deliberazione di Giunta regionale 3 dicembre 2019, n. 912 la REGIONE ha preso atto del “*modello per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per l'individuazione delle unità di rete*”, elaborato con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale (DIAG) dell'Università “La Sapienza” e con successiva deliberazione di Giunta regionale 22 settembre 2020, n. 617, è stato approvato il nuovo modello per la ridefinizione del trasporto pubblico locale regionale e l'efficientamento del servizio, definendo, in particolare, i nuovi servizi minimi e il perimetro delle unità di rete.
9. Con Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1050 è stata disposta l’<<Adozione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30.>>;
10. Con Deliberazione di Giunta regionale 19 gennaio 2021, n. 5 è stata approvata l’<<Integrazione del Documento di Piano Regionale Mobilità, Trasporti e Logistica, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1050.>>;
11. Le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, assicurando la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l'adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
12. Al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, è stato definito un Piano Economico Finanziario simulato (per brevità nel prosieguo “PEFs”);
13. Nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento *in house providing* per il periodo 2023-2033;
14. COTRAL si impegna a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile previsti dal quadro normativo e regolatorio vigente;

tutto ciò premesso,

**si conviene e stipula quanto segue**

## **SEZIONE PRIMA: CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La REGIONE affida a COTRAL, che accetta, la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente Contratto individuati all'Allegato 1 e secondo le condizioni minime di qualità (CMQ) ivi fissate.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati in regime di esclusiva, limitatamente alle linee e alle relazioni di traffico oggetto di affidamento, al fine di garantire gli effetti di rete nell'ambito dell'affidamento e un livello adeguato di ricavi da traffico e, conseguentemente, contenere il corrispettivo a carico della REGIONE.
3. La REGIONE corrisponde a COTRAL – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 - un corrispettivo il cui ammontare è finalizzato al raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, ivi compreso il riconoscimento della remunerazione del capitale investito, individuata in conformità alle disposizioni in materia di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, ed in considerazione di un livello di costi in linea con le previsioni di cui al D.M. 157/2018.

4. Il corrispettivo di cui al precedente comma deve intendersi non comprensivo dei ricavi (traffico/mercato) derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, né delle agevolazioni tariffarie.
5. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono di competenza di COTRAL e concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico.

#### **Art. 3 – Durata, proroga ed effetti**

1. Il presente Contratto avrà una durata di 10 anni - per le annualità dal 2023 al 2032 - salva la facoltà di proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Regolamento CE 1370/2007 che la REGIONE si riserva di disporre al ricorrere dei presupposti ivi delineati.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, COTRAL è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard.
3. L'avvio dell'esecuzione del presente Contratto e la decorrenza dei suoi effetti sono fissati a partire dal 1° gennaio 2023.

### **SEZIONE SECONDA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI**

#### **Art. 4 – Programma di Esercizio**

1. COTRAL è tenuta a svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo il programma di esercizio (versione stampabile) di cui all'Allegato 1, nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 4.
2. La quantità dei servizi di cui al presente contratto è pari, per il primo anno di servizio, a 75.500.000 km/vett.
3. Il Programma di Esercizio (trasmesso in formato elettronico nelle modalità e nel formato indicato dall'EA) riporta per ciascuna corsa:
  - a) orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
  - b) indicazione delle fermate obbligatorie;
  - c) posti offerti per ciascuna corsa o tipologia/capacità di trasporto dei veicoli impiegati;
  - d) corse giornaliere articolate per tipologia nei diversi periodi dell'anno;
  - e) giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
  - f) bus - Km di servizio all'utenza.
4. Il Programma di Esercizio e la relativa produzione può essere rideterminato dall'ente affidante annualmente, o in corso d'annualità, entro il limite del +/- 2% della produzione complessiva per esigenze di interesse pubblico, interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio e delle linee, ovvero per causa di forza maggiore.
5. L'esecuzione del servizio non può essere né sospesa né interrotta dal gestore, salvo per cause di forza maggiore e/o provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali casi, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative e COTRAL è tenuta a fornire idonea comunicazione all'utenza e ad adottare ogni iniziativa utile al fine di limitare il pregiudizio.
6. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte del gestore, l'ente affidante potrà sostituirsi, senza formalità, all'affidatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa su di esso per le spese sostenute e i danni subiti e contestuale sospensione del corrispettivo contrattuale.
7. COTRAL, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi – nel rispetto delle previsioni di legge - di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.
8. I riflessi sotto il profilo economico finanziario delle variazioni delle percorrenze registrate a consuntivo sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'art. 10.
9. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 bis del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i., COTRAL accetta di gestire solo provvisoriamente l'intero servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e sino alla concreta individuazione dei servizi che la REGIONE affiderà a terzi, ai sensi della norma citata e con le modalità indicate all'articolo 25 comma 7 del presente contratto.

#### **Art. 5 - Flessibilità del programma di esercizio**

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 comma 4, le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda possono essere richieste sia dell'ente affidante sia dal gestore, previa verifica tecnica ed economica congiunta. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati dalle previsioni della sezione terza del presente contratto.
3. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, COTRAL è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e all'amministrazione, nel rispetto delle condizioni minime di qualità e dei diritti dei passeggeri.

#### **Art. 6 - Modifiche dei servizi**

1. Il PEFs allegato al presente contratto è strutturato sul programma di esercizio condiviso dalle Parti e di cui all'Allegato 6; pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili al Gestore – genereranno effetti economico-finanziari, valorizzati con la presentazione del CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al successivo articolo 10.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano dovute a cause imputabili al gestore, in coerenza con quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 7, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente contratto.
3. In caso di sciopero, il gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. COTRAL garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione all'amministrazione e alla clientela. Il servizio non erogato in caso di sciopero è valutato come variazione dello stesso ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5.
4. COTRAL, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia l'ente affidante.
5. REGIONE si riserva di modificare ed integrare i servizi di trasporto pubblico di cui al presente contratto, integrandoli con altre modalità di servizio – anche su rete o impianti fissi, fermo il disposto di cui al successivo art. 10, comma 4. In tal caso, ai fini della valutazione della produzione, non si farà riferimento a quanto stabilito all'art. 4 comma 4.

#### **Art. 7 – Parco mezzi, beni essenziali e manutenzione**

1. COTRAL si impegna ad effettuare i Servizi di Trasporto Pubblico su gomma di cui al presente Contratto, con una dotazione di “impianti/rimesse” ed una dotazione di un “parco veicoli”, maggiorato della percentuale di vetture di riserva necessarie per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, da ritenersi in misura e tipologia idoneo a coprire il Programma di Esercizio e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio.
2. Il “parco veicoli” di cui all'Allegato 2, contiene separata descrizione della tipologia, della quantità, dell'anzianità, dei sistemi in dotazione, dell'accessibilità a persone in mobilità ridotta e della classe ambientale.
3. COTRAL è obbligata a prevedere su tutti i veicoli, qualora ne siano sprovvisti, sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, sistemi di bigliettazione elettronica, nonché sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.
4. Le Parti concordano che, in caso di eventi sopravvenuti ed imprevedibili che impongano su alcune tratte l'utilizzo di autobus di tipologia diversa da quella normalmente utilizzata, COTRAL comunicherà tempestivamente la circostanza alla REGIONE, evidenziando eventuali ripercussioni sostanziali sui costi di servizio.
5. COTRAL, nel rispetto delle normative vigenti, si impegna a garantire il buon funzionamento di “impianti/rimesse” ed una dotazione di un parco veicoli utilizzati per l'esercizio, a programmare ed a coordinare, anche sulla scorta delle direttive impartite dalla REGIONE, tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi e, in particolare, garantisce:
  - a) la rispondenza delle rimesse di proprietà di COTRAL o di proprietà di terzi alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alle infrastrutture immobili utilizzate;
  - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle rimesse;

- c) la rispondenza del “parco veicoli” alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria ed alle parti meccaniche;
  - d) la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del parco autobus;
  - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline di fermata;
  - f) le attività amministrative, finanziarie, commerciali e tecnologiche a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio;
  - g) l'informazione all'utenza in termini di percorsi ed orari;
  - h) il livello ottimale delle condizioni di sicurezza.
6. COTRAL si impegna, altresì, a consentire l'accesso e l'utilizzo delle rimesse e delle infrastrutture di ricarica previamente individuate in accordo con la Regione Lazio, ai concessionari dei servizi urbani e suburbani delle Unità di Rete, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 8. L'affidatario è tenuto a garantire la stipula di polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie.
7. Il gestore, nel rispetto delle normative vigenti e per quanto di sua competenza, si impegna a garantire il buon funzionamento del materiale rotabile e a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi. In particolare, COTRAL garantisce:
- la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente;
  - il rispetto delle Condizioni minime di qualità di cui al presente Contratto;
  - la manutenzione ordinaria, straordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile e la sua rispondenza alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
  - la manutenzione dei sistemi di vendita e commercializzazione e delle emettitrici automatiche e delle dotazioni tecnologiche e di sicurezza installate sugli autobus;

#### **Art. 8 – Rendicontazione dei servizi**

1. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato, che sia tale da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività d'intervento, COTRAL si impegna a presentare, con le cadenze temporali previsti dal successivo comma, la seguente documentazione in formato elettronico:
- a. Rapporto trimestrale, relativo all'ultimo trimestre di riferimento, volto a rappresentare la situazione organizzativa, economica e finanziaria della Società, in termini di:
    - andamento del servizio (indicatori utilizzati per il monitoraggio del servizio, con grafici, produttività, disponibilità materiale rotabile, percorrenze realizzate);
    - andamento degli investimenti di propria competenza;
    - velocità commerciale;
    - ricavi da traffico.
  - b. Rapporto mensile sull'esercizio, organizzato per singola giornata, che riporti lo scostamento, positivo o negativo, tra il servizio effettuato e quello previsto nel Programma di Esercizio, in termini di vetture\*km e percentuali e con riferimento al numero di corse e ai posti offerti, classificati quantomeno per le seguenti tipologia di causa e fatta salva eventuale ulteriore specifica:
    - mancanza di personale o di materiale rotabile;
    - per guasti o per incidenti ai mezzi;
    - sciopero;
    - cause di forza maggiore, provvedimenti delle pubbliche Autorità;
    - altre motivazioni.
2. I rapporti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'amministrazione nei seguenti termini:
- a) il rapporto trimestrale, di cui al comma 1 - lett. a), entro 60 gg successivi al periodo di riferimento, ad eccezione di quello riferito all'ultimo trimestre per il quale si fa riferimento al rendiconto;
  - b) il rapporto mensile, di cui al comma 1, lettere b), entro il mese successivo a quello di riferimento.

Fermo restando il rispetto dei termini di cui sopra, potranno essere condivise tra le Parti diverse e più funzionali modalità di trasmissione dei predetti rapporti.

3. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 20.

## SEZIONE TERZA: CONTENUTI ECONOMICI

### Art. 9 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora

1. L'ente affidante corrisponde a COTRAL – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto – un corrispettivo, come risultante dal PEFs di cui all'Allegato 6, suddiviso in distinti periodi regolatori, determinato in conformità allo schema di cui all'Annesso 1, Schema 3 della Delibera ART n. 154/2019, dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo la metodologia prevista dal D.M. n. 157/2018, già oggetto di indicizzazione nel medesimo PEFs.
2. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate di pari importo che COTRAL fatturerà alla REGIONE su base mensile l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. La REGIONE liquida i predetti importi a COTRAL entro 45 giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate, salvo l'ultima rata dell'anno che è liquidata entro 90 giorni.
3. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell'effettiva *performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto ai successivi articoli. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà definito entro e non oltre il quinto mese dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le richieste di pagamento (rata mensile e rata a saldo) possono essere anticipate anche via PEC, unendo la copia di cortesia della Fattura Elettronica.
5. L'ente affidante si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti l'amministrazione è tenuta a corrispondere gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti.

### Art. 10 - Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEFs) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEFs.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono trasmesse all'ente affidante entro il termine di inoltro all'Autorità di Regolazione dei Trasporti; eventuali differenze saranno conguagliate nelle tempistiche previste ai successivi commi.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
  - a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato netto PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
  - b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ( $\pm 0,5\%$ ) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ( $\pm 5\%$ ), l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 7, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
  - c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ( $\pm 5\%$ ) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato 7, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito

atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 e modifichi il PEFs sostituendo quindi l'allegato al Contratto.

4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEFs, sostituendo quindi l'allegato al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
  - a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
  - b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi programmati vari di oltre il  $\pm 5\%$  (cinque per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs;
  - c) nel caso di variazioni superiori a + 50 basicpoint dell'indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura n. 17 della Delibera ART n. 154/2019;
  - d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
  - e) nel caso l'ente affidante definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti per il rinnovo/incremento dei mezzi in uso;
  - f) nel caso di variazioni della copertura finanziaria dei servizi minimi di cui al presente contratto;
  - g) nel caso in cui la REGIONE si avvalga della facoltà di includere nel predetto contratto di servizio, la gestione di servizi di Trasporto Pubblico Locale di diversa natura, anche su rete e/o impianti fissi.
5. Al termine di ogni periodo regolatorio, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEFs/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.
6. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs, entro 60 giorni dalla trasmissione all'ente affidante del CER dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEFs, intervenendo prioritariamente:
  - a) sui fattori di produzione;
  - b) sul corrispettivo;
  - c) sulle tariffe;
  - d) sul programma di investimenti;
  - e) sul livello dei servizi.
7. Entro 30 gg dall'invio all'ente affidante del CER relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEFs. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
8. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola cinque per cento ( $\pm 0,5\%$ ) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
9. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.

#### **Articolo 11 - Canoni ed altri costi di infrastruttura**

1. Il Servizio di Trasporto Pubblico extraurbano di persone di interesse regionale e locale oggetto del presente Contratto, non prevede canoni dovuti da COTRAL per accedere ad infrastrutture di terzi “concessionari” ad eccezione dei “pedaggi” autostradali dovuti ai “concessionari” delle stesse ricompresi nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs).
2. COTRAL, nell'ambito delle politiche di investimento in “impianti/rimesse” e nel “parco veicoli/materiale rotabile”, ha la facoltà di acquisire - attraverso contratti di locazione ovvero con contratti di leasing (finanziario/operativo) - “impianti/rimesse” e/o “materiale rotabile/veicoli”, le cui condizioni e modalità di gestione dei canoni e di mantenimento in buono stato dei beni, sono in essi fissate.

## **Art. 12 – Obblighi dell'affidatario alla scadenza del contratto**

1. COTRAL è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili.
2. COTRAL è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'ente affidante i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
  - a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
  - b) l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
  - c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio;
  - d) le informazioni relative ai ricavi da traffico;
  - e) le ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile e dalle misure di regolazione delle autorità di settore.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, l'Ente Affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. COTRAL si impegna in ogni caso a collaborare con l'amministrazione in caso di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
5. Le Parti prendono atto che i beni immobili e mobili acquistati con il contributo pubblico, ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, sono obbligatoriamente trasferiti al gestore subentrante poiché indispensabili e soggetti a vincolo di destinazione, secondo i criteri di valorizzazione previsti dalla delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti. COTRAL prende altresì atto che è facoltà della REGIONE di individuare e qualificare essenziali e/o indispensabili anche ulteriori beni immobili e mobili acquisiti in autofinanziamento da COTRAL; in tal caso, COTRAL si obbliga a mettere a disposizione i predetti beni in favore del gestore subentrante, secondo le previsioni della delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti.

## **Art. 13 - Valorizzazione commerciale**

1. COTRAL ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. COTRAL determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. I proventi di tale valorizzazione dovranno essere considerati nella rendicontazione economica del contratto e concorrono alla remunerazione del servizio.

## **SEZIONE QUARTA: TARIFFE E QUALITÀ**

### **Art. 14 - Politica tariffaria**

1. I ricavi da traffico derivanti dalla gestione dei servizi di cui al presente contratto spettano a COTRAL.
2. COTRAL è tenuta ad applicare i livelli tariffari e i titoli di viaggio in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria nazionale ed in considerazione dell'effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi, per come determinati dalla REGIONE Lazio e riportati nell'Allegato 3. E' altresì obbligo di COTRAL di dotarsi di un idoneo sistema di diffusione di rivendita dei titoli di viaggio, nonché di sistemi telematici ed innovativi per la commercializzazione dei titoli, secondo le previsioni delle condizioni minime di qualità.
3. COTRAL provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti di titolo.
4. COTRAL si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore.
5. Per la previsione di crescita dei viaggiatori legata sia al miglioramento della qualità dei servizi erogati che al recupero dell'evasione/elusione da parte dei vettori appartenenti "Sistema Integrato «Metrebus Roma» e «Metrebus Lazio»" (ATAC, COTRAL, TRENITALIA), REGIONE si impegna a programmare un incremento

delle tariffe al 7,5% nel 2024, e di un adeguamento pari al 7,5% dal 2026 fino al termine di validità del Contratto di Servizio. Di tali aumenti tariffari si è tenuto conto nel PEFs.

6. REGIONE, ai sensi del presente Contratto, deve corrispondere a COTRAL l'integrale compensazione delle quote, per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.
7. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Il viaggiatore deve convalidare il titolo di viaggio non appena salito a bordo dell'autobus e/o mostrarlo al personale addetto al controllo; in caso di biglietti cartacei, controllare che la data e l'ora stampati dall'obliteratrice siano esatti, convalidare gli abbonamenti cartacei e le tessere elettroniche ad ogni viaggio. Il personale è tenuto a vietare l'accesso all'autobus ai clienti che non hanno un titolo e si rifiutano di acquistarne uno a bordo.
8. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto sono riportate all'Allegato n. 3.
9. COTRAL provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti prima del Servizio.
10. COTRAL si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il <<Piano Operativo di sicurezza e controlleria>>, che sarà predisposto entro tre mesi dall'avvio del servizio. Il piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
11. COTRAL assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta e l'accessibilità commerciale in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di "digital customer application" ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell'arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d'informazione, COTRAL predisporrà entro tre mesi dall'avvio del servizio un apposito "Piano di intervento per la vendita e l'informazione", anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano d'intervento le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 4 potranno essere ridefinite.

#### **Art. 15 - Politica della qualità dei servizi**

1. La Carta dei Servizi è il documento che sancisce principi e regole di comportamento, al fine di tutelare le esigenze dei cittadini utenti. Finalità principale della Carta dei Servizi è quella di garantire a tutti gli utenti l'erogazione dei servizi nel rispetto delle normative ambientali e di settore, di renderli consapevoli delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo dei mezzi di trasporto.
2. COTRAL si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, cercando di garantire la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti.
3. COTRAL elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, che faccia riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti e alle regole di comportamento degli stessi, nonché alla definizione di un Programma di Esercizio Annuale che preveda gli standard annuali qualitativi e quantitativi dei servizi offerti all'utenza, sia in termini di dimensioni che in termini di modalità dei servizi, che saranno approvati dall'ente affidante.
4. COTRAL si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per le annualità regolatorie successive al 2023, COTRAL si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi all'ente affidante, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, a mezzo PEC in formato pdf. Qualora l'amministrazione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e il gestore procede a pubblicarla sul proprio sito internet.
5. L'ente affidante, anche in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a consultare tutti gli "stakeholder" interessati, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni dei passeggeri e le Associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità, maggiormente rappresentative dei loro interessi e, in particolare, si impegna a riunire le Parti almeno due volte l'anno, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. COTRAL si impegna ad acquisire i dati necessari, nonché a fornire, nel corso e a seguito degli incontri concordati, i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi.

6. COTRAL, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, ed, in particolare al D.P.C.M. 30/12/1998, (*"Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità"*), si impegna a sostenere, fino alla misura massima annuale di euro 25.000,00 (oltre Iva), le attività - di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dall'ente affidante, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso l'ente affidante ha la facoltà di destinare un ulteriore importo per finanziare progetti specifici e speciali volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti all'utenza.
7. L'ente affidante rileva, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il livello di qualità del servizio offerto percepito dall'utenza mediante indagine, effettuata anche per il tramite di una società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall'utenza con:
  - a) gli obiettivi indicati nella Carta dei servizi dell'anno di riferimento;
  - b) il livello di qualità percepita dall'utenza, rilevato nell'anno precedente;
  - c) con gli obiettivi di qualità previsti per l'anno di riferimento.
8. Al fine di garantire la terzietà della Società a cui affidare lo svolgimento di tale indagine, la scelta del contraente sarà effettuata dall'ente affidante, previa presa d'atto delle valutazioni effettuate del gestore in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e l'incarico sarà successivamente conferito dal gestore.
9. I costi connessi al monitoraggio della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata e percepita sono a carico di COTRAL, compresi i monitoraggi aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Associazioni dei Consumatori, i quali non potranno avere un costo annuo superiore ad euro 35.000,00 (oltre Iva).
10. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
11. COTRAL è tenuta ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni a tutela degli utenti e dei consumatori secondo le previsioni del Piano di Accesso al Dato.
12. L'ente affidante, nell'ambito degli incontri a tal fine preposti, convoca COTRAL insieme alle Associazioni dei consumatori e agli altri eventuali interessati costituendo un Tavolo Permanente.
13. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
14. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta dei Servizi e/o del Programma di Esercizio Annuale, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte dell'ente affidante, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

#### **Art. 16 – Condizioni minime di qualità dei servizi (CMQ)**

1. COTRAL si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. COTRAL eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 4, che costituiscono specifiche degli obblighi di servizio di cui al presente contratto. Il rispetto delle CMQ è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. COTRAL assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio di cui al punto alle CMQ.
4. COTRAL, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro il termine del secondo periodo regolatorio, si impegna al completamento e/o al mantenimento delle certificazioni richieste dall'amministrazione.
5. COTRAL, alla quale potrà essere delegata l'organizzazione dei rilievi di cui all'Art. 15.6 (Customer Satisfaction), si dovrà avvalere di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità, che verrà comunicato alla Regione e sulle cui modalità di indagine la Regione potrà segnalare eventuali modifiche o integrazioni. Si dovrà effettuare la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti delle condizioni minime di qualità (CMQ) di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. Le Parti condividono che la rilevazione della customer satisfaction si conformerà progressivamente ai requisiti della misura 5 della delibera 16/2018, integrando il sistema attuale per quanto possibile e senza costi

aggiuntivi entro sei mesi dall'avvio del servizio e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento che COTRAL disporrà.

6. COTRAL, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro il termine del secondo periodo regolatorio, si impegna al completamento e/o al mantenimento delle certificazioni sottostanti di erogazione del Servizio affidato con il presente Contratto, ai sensi delle norme:
  - UNI EN ISO 9001:2015 - certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale;
  - UNI EN ISO 14001:2015 - certificazione del sistema di gestione ambientale;
  - UNI ISO 45001:2018 - gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
  - UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - certificazione "Tecnologie informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni – Requisiti".
7. COTRAL si impegna, a partire dalla terza annualità regolatoria, a redigere e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, il Bilancio di Sostenibilità redatto secondo le Linee Guida emanate dalla/e Associazione/i di categoria.

#### **Art. 17 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio**

1. COTRAL si impegna a conseguire, nell'arco di durata del presente contratto, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio di cui all'Allegato 10, individuati - in conformità a quanto previsto dalla Delibera ART 154/2019 - sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) indicati nel PEFs.
2. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili a COTRAL comporta l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La REGIONE, al termine del periodo regolatorio, ha facoltà di ridefinire gli obiettivi inizialmente fissati alla luce delle risultanze della gestione.

#### **Art. 18 - Politica investimenti**

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e in quella di accompagnamento al PEFs e costituiscono uno specifico obiettivo del presente affidamento.
2. COTRAL garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rivenienti dal corrispettivo del presente Contratto e dai ricavi da mercato (titoli di viaggio), oltre che quelle messe a disposizione dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali.
3. COTRAL è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e dell'attuazione delle attività di investimento di cui al presente contratto; i costi amministrativi e di gestione di tali attività restano a carico del concessionario.
4. REGIONE si impegna ad erogare a COTRAL i contributi in conto impianti finalizzati ad accelerare il rinnovo del "parco veicoli" quali quelli finora vincolati a favore della stessa nel rispetto dei decreti attuativi dei vari fondi governativi appositamente stanziati (ad es FSC, PSNMS, PNRR, ecc).
5. Le Parti procederanno alla rimodulazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed a concordare, in contraddittorio, gli ulteriori investimenti non previsti.

### **SEZIONE QUARTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**

#### **Art. 19 - Monitoraggio della qualità dei servizi**

1. COTRAL fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell'Allegato 4 secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
2. COTRAL illustra i risultati conseguiti all'Ente affidante in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al presente contratto. L'amministrazione ha facoltà di chiedere al gestore tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento.

3. L'Ente affidante si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Per l'effettuazione delle predette verifiche, le Parti concordano che su tutti i mezzi è concessa la libera circolazione a dipendenti dell'amministrazione o agli Ispettori dall'amministrazione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati.
5. COTRAL effettua rilevazioni campionarie di domanda con frequenza compatibile con gli obiettivi di monitoraggio e, comunque, a cadenza trimestrale su una settimana di riferimento (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di due). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'amministrazione che utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.
6. COTRAL si impegna a consentire all'ente affidante l'accesso agli atti relativi all'organizzazione aziendale, nonché agli impianti di proprietà del gestore, previa richiesta scritta da notificare via PEC ([cotral.spa@pec.cotralspa.it](mailto:cotral.spa@pec.cotralspa.it)) almeno tre giorni lavorativi prima della data di accesso.

#### **Art. 20 - Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime**

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'Allegato 9.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare il 10% dei corrispettivi annuali indicati nei PEFs. Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per COTRAL un incremento di corrispettivo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni minime di qualità (CMQ) e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza e che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema di penalità di cui all'Allegato 9.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di scongiurare il realizzarsi di eventuali disagi e danni all'utenza e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati per indennizzare gli abbonati per i disagi subiti, nei limiti degli importi realizzati per penalità.
6. La violazione degli obblighi di cui all'art. 15 comporta l'applicazione di una penale da 5.000,00 a 50.000,00 euro, a seconda dell'entità del ritardo maturato.
7. La violazione degli obblighi di cui all'art. 23 – laddove non già disciplinato nell'Allegato 9 - comporta l'applicazione di una penale compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro per ciascun inadempimento.
8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, l'ente affidante provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. COTRAL, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla amministrazione le proprie controdeduzioni via pec. L'amministrazione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal gestore.

### **SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 21 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto**

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
  - a) tre rappresentanti della REGIONE in qualità di Ente Affidante tra i quali il Presidente;
  - b) due rappresentanti di COTRAL in qualità di Impresa Affidataria nominati dal Legale Rappresentante.

Sono componenti di diritto il Direttore competente in materia di mobilità per la REGIONE ed il Direttore Generale per COTRAL.

2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Atto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.
3. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.
4. Il Comitato si riunisce ordinariamente entro il mese successivo di ogni trimestre, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
  - luogo, ora di inizio e termine;
  - ordine del giorno della seduta;
  - nominativo degli intervenuti;
  - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
  - resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto; in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti; ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, anche con l'assistenza del Comitato, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
7. Il Comitato può avvalersi di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le Parti.

#### **Art. 22 - Trasparenza e Riservatezza**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato (Allegato 5), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza, COTRAL assicura la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti:
  - a) il Contratto di Servizio;
  - b) la Carta dei Servizi;
  - c) i risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
  - d) i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente contratto.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, l'Ente affidante si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente contratto.

#### **Art. 23 - Obblighi di informazione**

1. Fermi gli obblighi di cui ai precedenti articoli, il gestore si impegna a fornire periodicamente informazioni strutturate su dati di traffico e risorse produttive per come eventualmente richieste dall'ente affidante e attinenti alla gestione del presente contratto, al fine di consentire all'ente affidante il monitoraggio della domanda e la corretta pianificazione del servizio e degli investimenti.
2. Oltre alla documentazione prevista nei singoli articoli del presente Contratto, COTRAL si impegna a produrre, su richiesta dell'ente affidante, relazioni aggiuntive e specifiche attinenti all'attività disciplinata dal Contratto di Servizio.

3. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, il gestore si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione ed adotta i relativi schemi di contabilità regolatoria approvati da ART.
4. COTRAL si impegna a trasmettere all'Ente affidante tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite.
5. Alla luce della conoscenza del servizio maturata dal gestore, nonché del vincolo di delegazione interorganica che intercorre tra le Parti, le stesse riconoscono che la REGIONE potrà richiedere a COTRAL lo svolgimento di attività di monitoraggio, studio, ricerche inerenti alla domanda dei servizi di trasporto pubblico, la frequentazione dei mezzi, le informazioni attinenti l'utenza scolastico e pendolare, anche a seguito di specifiche indagini svolte.
6. COTRAL si impegna, inoltre, a garantire la massima collaborazione e informazione alla REGIONE e ai futuri gestori delle unità di rete, in vista del trasferimento dei servizi nei rispettivi lotti di gara.
7. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal presente contratto.

#### **Art. 24 - Clausola Fiscale**

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 25 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento**

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del Servizio, l'amministrazione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
  - sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
  - servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;
  - mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
  - gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo ovvero attinenti agli obblighi di servizio;
  - violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica.
3. COTRAL può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'amministrazione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine COTRAL dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 giorni.
4. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, superi il 10% del corrispettivo, l'amministrazione può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del gestore.
5. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto.
6. REGIONE, in ottemperanza all'art. 4 bis del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i., si riserva di affidare una quota del 10% del servizio affidato a COTRAL per il primo anno di contratto, ad uno o più gestori iscritto/i al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) selezionato dalla REGIONE, ovvero dalle Province laziali (inclusa la "Città Metropolitana di Roma Capitale"), mediante procedura/e di gara ad evidenza pubblica.
7. COTRAL, previa autorizzazione della REGIONE, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del regolamento 1370/2007 e dall'art. 23 della L.R. n. 30/1998 e s.m.i., ha la facoltà di sub-affidare (entro il limite massimo del 10,00%) - con un contratto "gross-cost" - ad uno o più soggetti iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) in possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-professionali, scelti in conformità alle previsioni di legge vigenti, garantendo in ogni caso il rispetto delle previsioni contrattuali e gli standard qualitativi e quantitativi individuati dal presente contratto.

8. COTRAL rimane unico responsabile nei confronti della REGIONE per le quote di Servizio sub-affidate a terzi.

#### **Art. 26 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità**

1. Le Parti concordano che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da COTRAL con la sottoscrizione del presente Contratto, l'importo relativo al 60% del dodicesimo rateo di ogni annualità contrattuale, sarà trattenuto dall'ente affidante a titolo di garanzia.
2. In corso di esecuzione del contratto è facoltà delle parti sottoporre alla decisione del Comitato lo svincolo degli importi trattenuti relativi alle annualità precedenti, in ragione dello stato di esecuzione del contratto e dell'entità degli importi trattenuti. Le parti concordano che possono sottoporre alle decisioni del Comitato di cui all'art. 21 modifiche e/o integrazioni alla Garanzia di cui al presente comma.
3. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, COTRAL è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'ente affidante, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
4. COTRAL assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva l'amministrazione da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione dei servizi di cui al presente contratto

#### **Art. 27 - Controversie tra le Parti**

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

#### **Art. 28 – Gestione del personale**

1. Il gestore, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Il personale viaggiante è tenuto ad indossare la divisa fornita da COTRAL e ad esporre il tesserino di riconoscimento.
3. Il personale impegnato in mansioni di controllo o, in generale, deputato ai contatti a vario titolo con i clienti/passeggeri, deve esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.
4. COTRAL si impegna ad adottare oltre al "Codice Etico", un "Codice di Comportamento" dei propri dipendenti, nonché ad intraprendere tutte le azioni ritenute opportune nei confronti dei dipendenti che abbiano assunto un comportamento inurbano o scorretto verso la clientela o causato disordini o alterchi durante l'orario di lavoro.
5. COTRAL si impegna a trasmettere alla REGIONE l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento, della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato con indicazione, nel secondo caso, della data di scadenza) e delle informazioni previste dalla disciplina regolatoria applicabile in capo al gestore. COTRAL si impegna a comunicare, con cadenza annuale, le eventuali variazioni di personale nel mentre intervenute.
6. COTRAL si impegna ad osservare le disposizioni legislative e il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative e i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi/Decentrati che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale di tutti i propri dipendenti, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 29 - Codici etici**

1. COTRAL si impegna a rispettare il "Codice di Comportamento" dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il gestore dichiara di aver preso conoscenza.

2. La REGIONE Lazio si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di COTRAL pubblicato sul sito [www.cotralspa.it](http://www.cotralspa.it). Detto codice, seppur non allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la REGIONE dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
3. In caso di violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del DPR n. 602/1973**

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di COTRAL in quanto società *in house*. Tuttavia COTRAL, su richiesta dell'amministrazione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi.
2. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di COTRAL in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, la REGIONE si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.
3. La normativa sul C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento "*in house providing*" nei confronti di COTRAL società a capitale interamente pubblico. Per le medesime ragioni, COTRAL non è tenuta a produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); la REGIONE si riserva di verificare in corso di contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

**Art. 31 - Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto  
(Finalità del trattamento e base giuridica)**

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del citato Regolamento UE 679/2016, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna parte.
2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso (Base giuridica: Contrattuale), nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi (Base giuridica: Legale), ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 679/2016 e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente contratto rientrano nelle seguenti categorie:
  - Dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari.
4. I predetti dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
  - esecuzione di obblighi di legge in genere;
  - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
  - esigenze di tipo operativo e gestionale;
  - esigenze connesse alla sicurezza nella gestione dei servizi.
5. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016.

6. Per l'esecuzione del presente contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Lazio:

Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it), centralino 06.51681 oppure 06/99500 Numero Unico URP).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it)

Per COTRAL:

Titolare del Trattamento è Cotral S.p.A., con sede in Via B. Alimena, 105 – 00173 Roma (Email: [privacy@cotralspa.it](mailto:privacy@cotralspa.it)).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: [dpoteam@cotralspa.it](mailto:dpoteam@cotralspa.it)

7. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente contratto non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente contratto.
8. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

#### **Art. 32 - Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici**

1. L'amministrazione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le *“Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni”* (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. COTRAL si impegna ad individuare ed adottare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

#### **Art. 33 - Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD**

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. L'ente affidante si impegna ad istituire un tavolo di lavoro con il gestore per le finalità previste al precedente comma, a cui potranno partecipare altri soggetti proposti dalle Parti.

#### **Art. 34 – Norme fiscali e Spese contrattuali**

1. Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa al prezzo contrattuale è a carico dell'ente affidante mentre l'imposta di bollo è a carico di COTRAL

#### **Art. 35 – Altre disposizioni**

1. Prima dell'avvio del servizio, COTRAL deve presentare la seguente documentazione:
  - dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
  - copia degli attestati delle polizze assicurative di cui al presente contratto;
  - eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.
2. Le Parti convengono che il personale dipendente dell'ente affidante preposto al controllo del presente Contratto possa avere accesso agli impianti in uso all'affidatario, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio e che quest'ultimo deve mettere a disposizione il proprio personale per la necessaria assistenza.

#### **Art. 36 – Cessione dei crediti**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che COTRAL potrà procedere alla cessione dei crediti maturati e maturandi nei confronti della REGIONE in virtù delle previsioni del presente contratto, in conformità alle previsioni in materia di contratti pubblici.
2. In tal caso la cessione deve intendersi autorizzata sin d'ora.

#### **Articolo 37 - Disposizioni finali**

1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati al presente Contratto:

1. Programma di esercizio/Rete dei servizi affidati
2. Parco mezzi
3. Sistema tariffario
4. Condizioni Minime di Qualità
5. Piano di Accesso al Dato
6. Piano Economico Finanziario simulato
7. Matrice dei rischi
8. Analisi di congruità del Costo Standard

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Roma, \_\_\_\_\_

Per la Regione \_\_\_\_\_

Per COTRAL \_\_\_\_\_